

Art. 5 ord. penit.
(Caratteristiche degli edifici penitenziari)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati, di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.	Negli istituti penitenziari devono essere realizzate aree esterne e locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni affettive.	Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati, di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose. Ogni istituto è dotato di un numero adeguato di unità abitative destinate agli incontri a tutela dell'affettività. Le unità assicurano riservatezza, igiene, accessibilità, sicurezza e condizioni idonee allo svolgimento di relazioni affettive e di dinamiche familiari e domestiche. Gli standard strutturali e funzionali sono definiti dal regolamento.	<i>Il diritto non è effettivo senza spazi stabilmente destinati alla sua fruizione. La previsione in fonte primaria evita che l'adeguamento resti affidato a iniziative locali e riprende, in forma aggiornata, l'idea delle "unità abitative" emersa nei lavori degli Stati generali del 2017.</i> <i>Il rinvio al regolamento consente di definire standard tecnici uniformi senza irrigidire la legge.</i>

Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso	Art. 18 – (Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione) «2. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari devono comunque favorire una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.» Il comma «Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari» era abrogato. «3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. 3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11 comma 2. È data la precedenza a coloro che non possono	Art. 18 – (Colloqui, incontri a tutela dell'affettività, corrispondenza e informazione) 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. 3. Salvo quanto previsto dai commi da 3-bis a 3-septies, i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. 3-bis. Alle persone detenute e internate è riconosciuto il diritto di svolgere, quale specifica modalità di esercizio del diritto di cui all'articolo 28, incontri a tutela dell'affettività, senza controllo visivo o auditivo all'interno del locale e con vigilanza esclusivamente esterna del personale, con il coniuge, la parte dell'unione civile, la persona	<i>La proposta conserva dalla Commissione Giostra la durata minima di tre ore, l'apertura alle relazioni affettive continuative, l'assenza di controllo visivo e auditivo all'interno del locale, la vigilanza esclusivamente esterna, la competenza del direttore e la sola esclusione automatica delle persone sottoposte al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2. Rispetto al testo del 2017, il riconoscimento è espressamente qualificato come modalità di esercizio del diritto sancito dall'art. 28.</i> <i>La continuità delle relazioni non formalizzate deve essere documentalmente o comunque oggettivamente riscontrabile. La verifica è limitata a elementi esterni, oggettivi e pertinenti e deve svolgersi con modalità non invasive, proporzionate e rispettose della riservatezza: la formula evita indagini sulla sfera intima eccedenti quanto necessario a identificare il rapporto legittimante. La richiesta può essere congiunta oppure provenire dalla persona detenuta o internata, ma in quest'ultimo caso la decisione presuppone la conferma espressa, libera e attuale dell'altra persona.</i> <i>La cadenza minima mensile rende esigibile la periodicità lasciata indeterminata nel progetto della Commissione Giostra. Il rinvio all'art. 37-bis reg. esec. comprende tanto le unità abitative definitive quanto i locali idonei utilizzabili nella fase transitoria, evitando un difetto di coordinamento con le disposizioni di prima</i>

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.	coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. 3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.»	stabilmente convivente o altra persona con la quale intrattengano una relazione affettiva continuativa, documentalmente o comunque oggettivamente riscontrabile. La presente disciplina non si applica alle persone sottoposte al regime di cui all'articolo 41-bis, comma 2. 3-ter. Gli incontri di cui al comma 3-bis hanno durata non inferiore a tre ore consecutive e sono assicurati almeno una volta al mese. Essi si svolgono nelle unità abitative o nei locali idonei di cui all'articolo 37-bis del regolamento di esecuzione e non si computano nel numero dei colloqui ordinari. 3-quater. L'incontro è autorizzato dal direttore dell'istituto su richiesta congiunta degli interessati ovvero su richiesta della persona detenuta o internata, accompagnata dalla successiva conferma espressa, libera e attuale dell'altra persona prima della decisione. Il direttore verifica, con modalità non invasive, proporzionate e rispettose della riservatezza, la sussistenza del rapporto legittimante, acquisendo a tal fine elementi esterni, oggettivi e pertinenti. Il direttore verifica altresì l'assenza di eventuali divieti giudiziari di contatto; per gli imputati resta ferma la procedura prevista dal comma 3-sexies. 3-quinquies. L'autorizzazione può essere negata, ovvero l'incontro può essere sospeso o interrotto, solo quando ricorrano, sulla base di fatti	attuazione. <i>Per gli imputati fino alla sentenza di primo grado la proposta sostituisce il nulla osta previsto dalla Commissione con una comunicazione all'autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'art. 11, comma 4, che può opporsi entro dieci giorni soltanto per specifiche e attuali ragioni giudiziarie. Trascorso tale termine, il direttore decide entro cinque giorni: la precisazione conserva la tutela delle esigenze processuali e impedisce che il termine complessivo si dilati senza necessità.</i> <i>Le cause ostative sono ancorate a fatti specifici, attuali e individualizzati. La strumentalizzazione rileva soltanto se riferita a comunicazioni o attività illecite, allo scambio di oggetti non consentiti o ad altre condotte concretamente idonee a compromettere sicurezza, ordine o disciplina; viene così eliminata la formula indeterminata delle finalità semplicemente «estrane» alla relazione affettiva. Il titolo di reato, l'art. 4-bis, il circuito, la sorveglianza particolare, le pendenze o sanzioni disciplinari e penali e la mancata adesione al trattamento non operano di per sé soli, ferma la valutazione rigorosamente individualizzata richiesta dalla Corte costituzionale.</i> <i>Diniego e sospensione non possono protrarsi oltre tre mesi senza un nuovo provvedimento specificamente motivato. L'omessa decisione, l'interruzione, il mancato svolgimento e l'ingiustificato ritardo sono reclamabili ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b). Le carenze</i>

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		specifici, attuali e individualizzati, rischi concreti e non altrimenti fronteggiabili per la sicurezza, per il mantenimento dell'ordine o della disciplina, ovvero fondati motivi per ritenere che l'incontro possa essere strumentalizzato per comunicazioni o attività illecite, per l'introduzione o lo scambio di oggetti non consentiti o per altre condotte concretamente idonee a compromettere la sicurezza, l'ordine o la disciplina dell'istituto, ovvero possa determinare situazioni di violenza, coercizione o sopraffazione nei confronti della persona ammessa. Non rilevano, di per sé soli, il titolo di reato, l'inclusione tra i delitti di cui all'articolo 4-bis, l'assegnazione a specifici circuiti penitenziari, la sottoposizione a sorveglianza particolare, la pendenza di procedimenti disciplinari o penali, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, né la mancata adesione al trattamento. 3-sexies. Quando si tratta di imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, il direttore provvede previa comunicazione all'autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. L'autorità giudiziaria può opporsi, con provvedimento motivato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, esclusivamente per specifiche e attuali ragioni giudiziarie. Decorso inutilmente tale termine, il direttore decide. 3-septies. Il direttore	organizzative e infrastrutturali generano un obbligo di soluzione e non possono costituire motivo di diniego; gli strumenti già previsti dall'art. 35-bis consentono al magistrato di sorveglianza di ordinare all'amministrazione di porre rimedio e, se necessario, di attivare il giudizio di ottemperanza.

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		provvede con atto motivato entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta o dalla ricezione della conferma di cui al comma 3-quater; per gli imputati, provvede entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-sexies. Il provvedimento di diniego o di sospensione ha efficacia non superiore a tre mesi e può essere rinnovato, con nuova e specifica motivazione, per periodi non superiori a tre mesi, qualora ne permangano i presupposti. L'omessa decisione, il diniego, la sospensione, l'interruzione, il mancato svolgimento e l'ingiustificato ritardo nello svolgimento degli incontri sono reclamabili ai sensi degli articoli 35-bis e 69, comma 6, lettera b). Le carenze organizzative o infrastrutturali dell'amministrazione non possono costituire causa di diniego del diritto. 4. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 5. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 6. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 7. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di	

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		informazione. 8. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. 9. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis e, per gli incontri a tutela dell'affettività, dal comma 3-sexies, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.	

Art. 28 ord. penit. (Rapporti con la famiglia)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.	Art. 28 — (Affettività e rapporti con la famiglia). 1. È riconosciuto a tutte le persone detenute ed internate il diritto di intrattenere relazioni affettive. Il convivente è equiparato al coniuge e alla parte dell'unione civile. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.	Art. 28 — (Affettività e rapporti con la famiglia) 1. È riconosciuto a tutte le persone detenute e internate il diritto di intrattenere, migliorare o ristabilire relazioni affettive, anche nella loro dimensione intima e sessuale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge. 2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 non costituisce beneficio penitenziario, né misura premiale, e non può essere subordinato all'adesione al trattamento, utilizzato come ricompensa o sanzione, né valutato come indice di meritevolezza trattamentale. 3. Particolare cura è dedicata alle relazioni familiari e alla tutela dell'interesse dei figli minori.	<i>L'attuale dovere di «particolare cura» è trasformato, sulla base del testo della Commissione Giostra, nel riconoscimento espresso e universale di un diritto. La formula comprende la dimensione intima e sessuale senza identificare con essa l'intera affettività e precisa che il diritto si esercita secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.</i> <i>La clausola di non premialità impedisce che l'esercizio sia subordinato a valutazioni trattamentali generiche, impiegato come ricompensa o sanzione o assunto quale indice di meritevolezza. La specifica attenzione ai figli conserva e aggiorna la funzione dell'attuale disposizione.</i>

Art. 37 reg. esec. (Colloqui)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede. 3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. 5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali	<i>Non era proposta una disposizione specifica dell'art. 37 volta a sottrarre gli incontri intimi ai limiti numerici e di durata dei colloqui ordinari. La Commissione li disciplinava autonomamente nell'art. 18, commi 3-bis-3-quater, ord. penit. e nel nuovo art. 37-bis reg. esec.</i>	1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3-sexies, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede. 3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. 5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui	<i>La norma di coordinamento sottrae gli incontri a tutela dell'affettività alla disciplina quantitativa e logistica dei colloqui ordinari. Il comma 5 vigente è conservato integralmente e viene introdotta soltanto la deroga necessaria per gli incontri disciplinati dall'art. 37-bis.</i> <i>La deroga espressa inserita nel comma 2 coordina la regola generale, che per gli imputati richiede il permesso dell'autorità giudiziaria, con il procedimento speciale dell'art. 18, comma 3-sexies, della legge: l'autorità giudiziaria può opporsi entro dieci giorni per specifiche e attuali ragioni giudiziarie e, in mancanza di opposizione, il direttore decide entro i successivi cinque giorni.</i> <i>Il comma 10-bis rende esplicita la specialità degli incontri rispetto alle regole sul controllo a vista, sul numero mensile e sulla durata dei colloqui ordinari. Non è richiamato il comma 9, che non pone un limite ma consente colloqui ulteriori in situazioni particolari. La mancata imputazione degli incontri al contingente ordinario impedisce che l'esercizio del diritto riduca le altre occasioni di relazione con figli e familiari.</i>

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. 7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria. 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione		avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. 7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria. 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella	

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi. 12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro. 13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.		settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 10-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 5, 8 e 10, agli incontri di cui all'articolo 18, commi da 3-bis a 3-septies, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica l'articolo 37-bis del presente regolamento. Tali incontri non si computano nel numero dei colloqui ordinari spettanti alla persona detenuta o internata. 11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi. 12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro. 13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.	

Art. 37-bis reg. esec.
(Gestione degli incontri e tutela dell'affettività)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<i>Disposizione non presente.</i>	1. Il direttore autorizza l'ingresso della persona legata da continuativi rapporti affettivi con il detenuto o l'internato, previa verifica dell'identità e del diritto alla visita. Il direttore può affidare ad un suo delegato il compito di autorizzare l'ingresso. La persona autorizzata, al momento dell'ingresso, è sottoposta ai necessari controlli. 2. Gli incontri si svolgono in locali adeguatamente attrezzati, anche sotto il profilo sanitario, per favorire la relazione affettiva. La cura e la manutenzione dei locali ove avvengono gli incontri è effettuata dai detenuti. 3. Gli incontri non sono soggetti a controllo visivo e auditivo e il personale di sorveglianza effettua solo una vigilanza esterna ai locali abitativi. Sono stabiliti meccanismi di allarme attivabili dall'interno. 4. Gli istituti devono essere dotati di mini-alloggi per l'affettività, nei quali poter mettere in atto dinamiche di tipo familiare e domestico.»	1. Gli incontri di cui all'articolo 18, commi da 3-bis a 3-septies, della legge si svolgono in unità abitative o in locali idonei appositamente destinati, che assicurino riservatezza, igiene, accessibilità, sicurezza e condizioni adeguate allo svolgimento della relazione affettiva e delle dinamiche familiari e domestiche. Ciascun incontro si svolge con una sola persona ammessa ai sensi dell'articolo 18, comma 3-quater, della legge. 2. Le unità abitative sono collocate, ove possibile, in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Quando tali unità non siano ancora disponibili, gli incontri si svolgono, nelle more della loro realizzazione, in locali appositamente destinati e adeguatamente attrezzati, anche sotto il profilo igienico-sanitario, che assicurino in ogni caso riservatezza, accessibilità e sicurezza. Le unità abitative e i locali sono protetti dalla vista di altre persone detenute o internate e di terzi e sono dotati almeno di letto, tavolo e sedute, servizi igienici riservati e accessibili, acqua potabile, dispositivi per l'igiene e sistema di chiamata di emergenza attivabile dagli ospiti. Ove possibile, consentono la preparazione o la consumazione di un pasto e lo svolgimento di attività familiari. Il ricorso ai locali di cui al secondo periodo non sospende né	Il punto di partenza è il nuovo art. 37-bis elaborato dalla Commissione Giostra. Quel testo conteneva due indicazioni complementari: al comma 2 richiedeva che gli incontri si svolgessero in «locali adeguatamente attrezzati, anche sotto il profilo sanitario»; al comma 4 imponeva a ogni istituto di dotarsi di «mini-alloggi per l'affettività», destinati a rendere possibili dinamiche familiari e domestiche. La proposta conserva entrambe le indicazioni e ne chiarisce il rapporto, evitando che siano lette come modelli alternativi e indistinti. Le unità abitative costituiscono pertanto l'assetto strutturale definitivo. La scelta mantiene l'obiettivo più avanzato della Commissione Giostra: non predisporre un mero spazio per il rapporto intimo, ma un ambiente nel quale la persona detenuta possa sperimentare, per un tempo adeguato, una dimensione privata, familiare e domestica. La collocazione in prossimità dell'ingresso, prevista soltanto «ove possibile», riduce gli spostamenti del visitatore all'interno dell'istituto, limita l'esposizione allo sguardo altrui e agevola la separazione dai circuiti detentivi; la clausola di fattibilità impedisce tuttavia che una caratteristica logistica secondaria divenga condizione per l'esercizio del diritto. I locali appositamente destinati e adeguatamente attrezzati riprendono, invece, la previsione del comma 2 della Commissione Giostra e

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		differisce l'esercizio del diritto e non esonera l'amministrazione dagli obblighi di adeguamento strutturale. 3. All'interno delle unità abitative e dei locali di cui al comma 1 non sono consentiti controllo visivo o auditivo, riprese, registrazioni o captazioni di alcun tipo. Resta ferma la vigilanza esclusivamente esterna del personale. La porta è chiudibile dall'interno ed è apribile dal personale soltanto in caso di emergenza, pericolo attuale, richiesta di aiuto o quando debba essere eseguito il provvedimento di sospensione o interruzione dell'incontro di cui all'articolo 18, comma 3-quinquies, della legge. Ogni accesso del personale durante l'incontro è registrato e motivato. 4. Le verifiche dei locali prima e dopo l'incontro sono effettuate con modalità non intrusive. La pulizia e la manutenzione sono organizzate dall'amministrazione, anche mediante attività di lavoro penitenziario regolarmente retribuite. 5. La direzione disciplina con ordine di servizio la prenotazione, l'accesso, l'identificazione, il controllo preliminare e la rotazione nell'uso delle unità abitative e dei locali, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e tutela della riservatezza. È data priorità alle persone che non dispongono di occasioni idonee a coltivare la relazione all'esterno e si tiene conto della distanza,	<i>operano in funzione sussidiaria e transitoria, quando le unità abitative non siano ancora disponibili.</i> <i>L'esclusività immediata del modello del mini-alloggio rischierebbe infatti di subordinare per un tempo indeterminato l'esercizio di un diritto fondamentale alla conclusione di lavori edilizi e di accentuare le disparità tra istituti. Dopo la sentenza della Corte cost. n. 10 del 2024, la discrezionalità organizzativa dell'amministrazione riguarda le modalità di predisposizione degli spazi, non la possibilità di differire sine die la tutela.</i> <i>La formula della Commissione «anche sotto il profilo sanitario» è specificata attraverso il riferimento ai requisiti igienico-sanitari e a dotazioni minime verificabili: servizi igienici riservati e accessibili, acqua potabile, dispositivi per l'igiene, arredi essenziali e sistema di chiamata di emergenza. La precisazione riduce il rischio di standard applicativi disomogenei e assicura che anche la soluzione transitoria sia compatibile con la durata e con la natura privata dell'incontro, senza impropriamente medicalizzare la relazione affettiva.</i> <i>La clausola finale chiarisce che il ricorso ai locali temporanei non sospende il diritto e, al contempo, non libera l'amministrazione dall'obbligo di realizzare le unità abitative. In questo modo la soluzione transitoria non si cristallizza in un livello di tutela inferiore. È una specificazione resa necessaria dalle difficoltà attuative successive alla sentenza costituzionale e coerente con le indicazioni della dottrina circa la necessità di coniugare immediata effettività</i>

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		della disabilità, dell'età e delle condizioni di salute delle persone interessate, nonché della presenza di figli minori. 6. Eventuali prescrizioni necessarie a fronteggiare uno specifico rischio devono essere motivate, proporzionate, limitate nel tempo e compatibili con la riservatezza dell'incontro. 7. I dati relativi alle richieste, alle persone ammesse e agli incontri sono trattati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e riservatezza e sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono acquisiti.	e progressivo adeguamento strutturale. Le ulteriori modifiche sviluppano le garanzie già abbozzate dalla Commissione: unicità della persona ammessa, coerente con Corte cost. n. 10 del 2024, § 6.1.4; vigilanza esclusivamente esterna; divieto di controllo, ripresa o captazione all'interno; accessi del personale tipizzati e tracciati; modalità organizzative trasparenti, imparziali e proporzionate; protezione dei dati. La cura dei locali non è più posta senz'altro a carico dei detenuti, come nel testo del 2017, ma è organizzata dall'amministrazione e può essere affidata a lavoro penitenziario regolarmente retribuito, in coerenza con la disciplina del lavoro detenuto.

Art. 5
(Prima attuazione e piano infrastrutturale)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Disposizioni non presenti.	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della Giustizia individua almeno cinquanta istituti penitenziari ove assicurare gli incontri previsti dall'articolo 18 comma 3-bis della legge 26 luglio del 1975, n. 354 e successive modificazioni. In ogni caso, entro due anni il diritto deve essere garantito in tutti gli istituti penitenziari.	1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore di ciascun istituto individua, con ordine di servizio e previa interlocuzione con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, uno o più locali temporaneamente destinati agli incontri di cui all'articolo 18, commi da 3-bis a 3-septies, della legge 26 luglio 1975, n. 354, idonei ad assicurare, anche in via transitoria, riservatezza, sicurezza, igiene e vigilanza esterna. 2. L'ordine di servizio è comunicato al garante territorialmente competente dei diritti delle persone private della libertà personale, il quale può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni. Le osservazioni non sospendono l'efficacia dell'ordine di servizio e sono valutate dalla direzione ai fini delle eventuali modifiche. 3. Qualora nell'istituto non sia disponibile, neppure in via temporanea, un locale idoneo, l'amministrazione assicura, su richiesta congiunta o con il consenso espresso degli interessati, lo svolgimento dell'incontro presso l'istituto dotato di unità o locale disponibile territorialmente più vicino, senza oneri a carico della persona detenuta o internata né della persona ammessa. Gli oneri organizzativi, di trasferimento e di sicurezza	La disciplina transitoria assume come base la scansione proposta dalla Commissione Giostra: garanzia degli incontri in almeno cinquanta istituti entro sei mesi ed estensione a tutti gli istituti entro due anni. La proposta distingue però il termine per assicurare subito l'esercizio del diritto dal tempo necessario a completare il programma infrastrutturale. Entro sessanta giorni ogni direzione individua, previa interlocuzione con il provveditore regionale, uno o più locali temporanei idonei e adotta un ordine di servizio immediatamente efficace. L'ordine è comunicato al garante territorialmente competente, che può formulare osservazioni entro quindici giorni; la precisazione del termine e del carattere non sospensivo evita che l'interlocuzione consultiva ritardi l'avvio degli incontri. Se non è disponibile neppure un locale temporaneo, l'amministrazione assicura l'incontro nell'istituto idoneo territorialmente più vicino. Poiché la soluzione comporta il trasferimento della persona detenuta e un diverso luogo di incontro per l'altra persona, essa presuppone la richiesta congiunta o il consenso espresso degli interessati. Tutti gli oneri organizzativi, di trasferimento e di sicurezza restano a carico dell'amministrazione. Il piano nazionale è approvato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, formula necessaria in

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		restano a carico dell'amministrazione. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva un piano nazionale per l'adeguamento infrastrutturale degli istituti penitenziari, anche sulla base delle misure transitorie adottate ai sensi del comma 1, e ne coordina il progressivo adeguamento agli standard strutturali e funzionali previsti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. 5. Il piano di cui al comma 4 prevede la realizzazione o l'adeguamento delle unità di cui all'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in almeno cinquanta istituti entro sei mesi e in tutti gli istituti entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>considerazione degli effetti finanziari dell'adeguamento. Restano invariati i traguardi indicati dalla Commissione: almeno cinquanta istituti entro sei mesi e tutti gli istituti entro ventiquattro mesi.</i>

Art. 6 (Monitoraggio)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Disposizione non presente.	<i>Non erano previste disposizioni specifiche sul monitoraggio annuale.</i>	1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge riferita all'anno precedente. 2. La relazione indica, per ciascun distretto e con dati aggregati e anonimi: il numero e le caratteristiche delle unità disponibili; le richieste presentate, accolte e respinte; i tempi medi di decisione e di effettiva fruizione; i motivi di diniego o sospensione; i reclami proposti e i relativi esiti; gli interventi strutturali realizzati e programmati. 3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati in formato aperto sul sito del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.	Il piano nazionale conserva il traguardo strutturale fissato dalla Commissione e lo rende verificabile mediante ricognizione degli spazi, cronoprogramma e relazione annuale al Parlamento. Il monitoraggio consente di rilevare ritardi, disparità territoriali, numero delle richieste e ragioni dei dinieghi, secondo l'esigenza — sottolineata in dottrina — che il riconoscimento del diritto sia accompagnato da strumenti capaci di misurarne l'attuazione effettiva.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra (2017)	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Disposizione non presente.	<i>Non erano previste disposizioni specifiche sulla copertura finanziaria.</i>	1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 5 è autorizzata la spesa di euro [●] per l'anno di entrata in vigore della presente legge, di euro [●] per l'anno successivo e di euro [●] per il secondo anno successivo. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante [●]. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	La copertura finanziaria resta da definire sulla base del censimento tecnico e della relazione finanziaria. Una clausola di invarianza non sarebbe coerente né con l'obbligo di adeguare i locali nell'immediato né con la realizzazione generalizzata delle unità abitative prevista, già nel 2017, dalla Commissione Giostra.